

20 Maggio 2026



A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A

**ADDM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Garanzie finanziarie per lo svolgimento di attività concernenti le accise. Nuova disciplina del SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato)

Webinar Dogane: novità in materia di accise

20/5/2026

## Definizione di Accisa

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 1, comma 2, lettera a)

### Accisa:

L'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei **prodotti energetici**, dell'**alcole etilico** e delle **bevande alcoliche**, dell'**energia elettrica** e dei **tabacchi lavorati**, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente Testo Unico.

- E' **indiretta** perché è indipendente dal prezzo e **viene «girata» al consumatore finale**
- I beni su cui è applicabile sono assoggettati all'accisa, in base alla **quantità**, all'atto della fabbricazione, dell'estrazione o della importazione nel territorio della UE
- Affluisce **direttamente** all'erario degli singoli Stati membri della UE, per i quali costituisce **una parte cospicua delle entrate di bilancio**
- E' **variabile nel territorio di ciascuno Stato** membro in relazione alle politiche fiscali, energetiche, ambientali, sociali, sanitarie.

# Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 2

1. Per i prodotti sottoposti ad accisa **l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione**, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, **ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato.**
2. **L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.** Si considera immissione in consumo anche:
  - a) lo **svincolo**, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa **da un regime sospensivo**;
  - b) l'**ammancio di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita** o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;
  - c) la **fabbricazione**, comprese la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta **al di fuori di un regime sospensivo**;
  - d) l'**importazione di prodotti sottoposti ad accisa**, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime sospensivo (...)
  - e) la **detenzione**, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali **non sia stata applicata una accisa** conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.
3. **L'accisa è esigibile** anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di **un'aliquota ridotta o di una esenzione.**

# Soggetti obbligati al pagamento dell'accisa

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 2

4. È obbligato al pagamento dell'accisa:

- a) il **titolare del deposito fiscale** dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano **resi garanti del pagamento** o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- b) il **destinatario registrato** che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;
- b-bis) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo spedite registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
- c) relativamente all'importazione e all'ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso.

4-bis. In tutti i casi in cui vi siano più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.

## Prodotti alcolici sottoposti ad accisa

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 27, comma 1

Sono sottoposti ad accisa:

- la **birra**
- il **vino**
- le **bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra** (es. sidro, idromele, kvas, ecc.)
- i **prodotti alcolici intermedi** (es. Porto, Sherry, Vermouth, ecc.)
- l'**alcole etilico** (Alcole etilico neutro da distillazione di prodotti agricoli – grado alcolico > 90°)

## Prodotti energetici sottoposti ad accisa

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 2

**I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:**

- a) **Benzina con piombo** (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 1159);
- b) **Benzina** (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);
- c) **Petrolio lampante o cherosene** (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);
- d) **Oli da gas o gasolio** (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
- e) **Oli combustibili** (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
- f) **Gas di petrolio liquefatti** (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
- g) **Gas naturale** (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
- h) **Carbone, lignite e coke** (codici NC 2701, 2702 e 2704).

# Depositi Fiscali di prodotti energetici (detenzione di prodotti **energetici** ad imposta sospesa)

Raffinerie



Depositi di stoccaggio



## Depositi Fiscali di prodotti alcolici (detenzione di prodotti **alcolici** ad imposta sospesa)

Distillerie



Magazzini di invecchiamento



Liquorifici



# Depositi Fiscali di prodotti alcolici (detenzione di prodotti **alcolici** ad imposta sospesa)

## Birrifici



## Garanzie da prestare da parte del titolare del deposito fiscale

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 5, comma 3

Il **depositario** è obbligato:

fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, **a prestare cauzione**

- nella misura del **10 per cento** dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili
- e, in ogni caso, l'importo della cauzione **non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili** dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti (...)

Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 61, comma 2-bis

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **ha facoltà di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità esercenti fabbriche o depositi** di prodotti di cui al presente titolo **dall'obbligo di prestare cauzione**, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione è prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

## Destinatari Registrati di prodotti alcolici

Utilizzatori agevolati



Opifici di  
imbottigliamento

Depositi  
commerciali



## Destinatari Registrati di prodotti energetici

Utilizzatori agevolati



Depositi commerciali



### Cauzione da prestarsi da parte del destinatario registrato

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 8, comma 3, lettera a)

Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l'obbligo di **fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;**

## Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa



**D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 6, comma 4**

**Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo (...)**

## Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 6, comma 4

**In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti**, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

**È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della UE (.....)**

**L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali**, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima (.....)

Non è fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati. **La facoltà di esonero (....) è esercitata da ADM** previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa.

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 13

5. Per i **contrassegni fiscali** destinati ad essere applicati sui **recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo** deve essere **prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa**. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.



6. Per la **circolazione** dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

## Depositi commerciali di prodotti Energetici (imposta assoluta)




L'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 504/1995 stabilisce che “le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di **prodotti energetici denaturati** (gasolio **agricolo** e da **riscaldamento**). Per l'esercizio dei predetti depositi, ..., deve essere **prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali**”.

L'art. 5, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 504/1995 e ss.mm.ii stabilisce che il depositario è obbligato “fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del **10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito (...)**”.

# Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore dell'energia elettrica

Officine elettriche per produzione ad uso proprio



# Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore dell'energia elettrica

## Officine elettriche da fonte rinnovabile con cessione in loco



# Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore dell'energia elettrica

## Officine elettriche da fonte convenzionale ad uso commerciale



## Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore dell'energia elettrica

### Officine elettriche di acquisto



## Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore dell'energia elettrica

### Officine elettriche di acquisto



# Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore dell'energia elettrica

Grossisti rivenditori ai clienti finali



## Cauzione da prestarsi da parte dei soggetti obbligati nel settore dell'energia elettrica

**Fino al 31.12.2025**

**D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 53**

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio (...)
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

## Cauzione da prestarsi da parte dei soggetti obbligati nel settore dell'energia elettrica

**Dal 1.1.2026**

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 53-bis

1. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e **hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15% dell'accisa annua** calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

# Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore del gas naturale

## Esercenti impianti estrazione gas naturale



## Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore del gas naturale

Soggetti che acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto



## Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore del gas naturale

Soggetti che acquistano gas naturale stoccato in bombole dall'estero, per uso proprio o per rivendita a terzi



# Tipologie di «soggetti obbligati» nel settore del gas naturale

## Grossisti rivenditori ai clienti finali



## Cauzione da prestarsi da parte dei soggetti obbligati nel settore del gas naturale

**Fino al 31.12.2025**

**D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 26**

10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione è determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. (.....) I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

## Cauzione da prestarsi da parte dei soggetti obbligati nel settore dell'energia elettrica

**Dal 1.1.2026**

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 26-bis

1. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, ai fini del rilascio dell'autorizzazione denunciano preventivamente la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e **hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata, dalla medesima Agenzia, in misura pari al 15 % dell'accisa annua** calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

## Soggetto obbligato accreditato

**Dal 1.1.2026**

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 1, comma 1, lettera f.1 (introdotta dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

**Soggetto obbligato accreditato (SOAC):** il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato **sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa.** In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:

- 1) **SOAC-PE:** soggetto obbligato accreditato **prodotti energetici**, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
- 2) **SOAC-BA:** soggetto obbligato accreditato **bevande alcoliche e alcole**, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- 3) **SOAC-T:** soggetto obbligato accreditato **tabacchi**, per il settore dei tabacchi;
- 4) **SOAC-GE:** soggetto obbligato accreditato **gas-energia elettrica**, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

## Soggetto obbligato accreditato

**Dal 1.1.2026**

**D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-ter** (introdotto dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

1. La qualifica di SOAC può essere attribuita dall'ADM al **depositario autorizzato** e ai soggetti obbligati di cui agli **articoli 21, comma 6 – estrattori o importatori di carbone, lignite o coke - 26, comma 7 – obbligati accise gas naturale-** , e **53, comma 1 – obbligati accise energia elettrica** .

La qualifica ha validità **quadriennale** ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati: **Base, Medio e Avanzato**.

2. Il SOAC può avvalersi:
  - a) **dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione** previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei **depositi fiscali** e dagli **articoli 13, comma 5 – cauzione contrassegni fiscali da applicarsi su prodotti alcolici in regime sospensivo, 21, comma 7 6 – cauzione carbone, lignite o coke - , 26-bis, comma 1 – cauzione accise gas naturale-** , e **53-bis, comma 1 – cauzione accise energia elettrica**
  - b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.

## Riassumendo.....

### **Garanzie oggetto della disciplina del SOAC**

- Depositi fiscali
- **Contrassegni da applicare a confezioni di prodotti alcolici da spedire in sospensione di accisa**
- Estrazione e importazione di carbone, coke, lignite
- **soggetti obbligati gas naturale**
- **soggetti obbligati accise energia elettrica**

### **Garanzie FUORI dalla disciplina del SOAC**

- Destinatari registrati
- **Circolazione dei prodotti in sospensione di accisa**
- **Circolazione dei prodotti alcolici in sospensione di imposta già muniti di contrassegno**
- Stoccaggio di prodotti energetici ad accisa agevolata nei depositi commerciali

## Requisiti per il riconoscimento della qualifica di SOAC

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-quater (introdotta dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1:a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da **almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione**; b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza (...) non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6; c) che **non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6; d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio; e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.**
2. Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), **devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

## Procedura di riconoscimento della qualifica di SOAC

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-quinques (introdotto dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

1. **L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all'ADM.**
2. L'ADM verifica preliminarmente **il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione** di cui all'articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:
  - a) **la professionalità**, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attività svolta nel medesimo settore dell'accisa;
  - b) **l'organizzazione aziendale**, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - c) **la solvibilità finanziaria**, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;

## Procedura di riconoscimento della qualifica di SOAC

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-quinques (introdotta dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

2. L'ADM verifica preliminarmente **il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione** di cui all'articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:
- d) **la filiera di approvvigionamento**, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
  - e) **la conformità alle prescrizioni fiscali**, con riguardo all'**assenza di violazioni gravi e ripetute** in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.

## Procedura di riconoscimento della qualifica di SOAC

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-quinques (introdotto dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

3. Ai fini della valutazione dell'affidabilità, l'**ADM esamina i profili** di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, può effettuare **riscontri presso i luoghi dove è svolta l'attività di impresa del soggetto istante**.
4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità **l'ADM attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento**, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 9-octies, comma 1; **la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta**.
5. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'ADM del **provvedimento motivato di rigetto**, previo contraddittorio con l'interessato, **ovvero di accoglimento della istanza**. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il **livello di affidabilità** determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.
6. **Il SOAC comunica all'ADM, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali** relative ai profili di cui al comma 2.

## Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato)

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-sexies (introdotto dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.
2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a) – **esonero dall'obbligo di prestare cauzione** - , l'ADM riconosce al SOAC le seguenti **percentuali di esonero** da applicare agli importi delle cauzioni dovute:
  - a) **30 %**, per il **SOAC di livello base**;
  - b) **50 %**, per il **SOAC di livello medio**;
  - c) **100 %**, per il **SOAC di livello avanzato**.
3. L'ADM riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.
4. Il SOAC-GE di livello avanzato può altresì richiedere all'ADM , in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.



AGENZIA

**ADM**

## Monitoraggio e revoca dei benefici di soggetto obbligato accreditato

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-septies (introdotta dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

1. **L'ADM monitora la permanenza dei requisiti di ammissione** di cui all'articolo 9-quater, **i profili di affidabilità** e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito l'ADM, **con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.**
3. Nel caso di **persone giuridiche e di società**, la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 **ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.**
4. **Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.**

## Disposizioni attuative

D.Lgs. 26 Ottobre 1995, n. 504, art. 9-octies (introdotto dal D.Lgs. 28 Marzo 2025, n. 43)

1. **Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative** degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, **con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità** di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.
2. **Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate**, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, **le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica**. Con il medesimo decreto possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo (.....)

**Il Decreto del MEF non è stato ancora emanato**